



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 114 del 21/12/2023	Oggetto
	Imposta di soggiorno: conferma tariffe anno d'imposta 2024

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 14:25, in modalità videoconferenza, nella sede Comunale dove si trova il Presidente.

Aduatasi la Giunta Comunale nei modi e nei termini di legge sono intervenuti i Signori:

	NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
1	Riccardo Conti	Presidente	Presente
2	Elisabetta Borgogni	Assessore	Presente
3	Valeria Lingua	Assessore	Presente
4	Sara Poggialini	Assessore	Presente
5	Silvio Bini	Assessore	Presente

Presiede il Sig. Conti Riccardo - Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Gallotta Maria Giuseppina incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000;

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

... Omissis...

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20/06/2013 e successive modificazioni intervenute;

Visto l'art. 1 del citato Regolamento Comunale il quale fissa il periodo dell'anno in cui l'imposta è dovuta;

Visto l'art. 3 del citato Regolamento Comunale il quale prevede che sia le relative tariffe che la durata massima continuativa di applicazione in ordine ai giorni di soggiorno, vengano deliberate dalla Giunta Comunale;

Richiamata la deliberazione GC n. 19 del 26/02/2014 di approvazione della tariffa di soggiorno e del massimo dei pernottamenti continuativi per cui è dovuta la stessa imposta fissata nella misura "pari ad € 1,00 per tutte le strutture ricettive e per n. 7 giorni di soggiorno";

Dato atto che, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione, ogni anno, dal 2014 al 2023, l'Amministrazione - mediante appositi atti di Giunta Comunale - ha inteso confermare le tariffe dell'imposta in oggetto senza alcuna modifica;

Visto l'art. 4 del Regolamento Comunale il quale stabilisce i casi di esenzione della tariffa;

Ritenuto di non dover modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34

Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell'imposta di soggiorno devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di confermare, anche per l'esercizio 2024, le tariffe relative all'imposta di soggiorno nel seguente modo:
 - € 1,00 per tutte le strutture ricettive e per n. 7 giorni di soggiorno;
- 2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva, separata votazione risultata unanime e favorevole

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 C.4 del D. LGS. N. 267/2000.



COMUNE DI BUONCONVENTO
Provincia di SIENA



PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Servizio: Area Economico - Finanziaria

OGGETTO: Imposta di soggiorno: conferma tariffe anno d'imposta 2024

PARERE	ESITO	MOTIVO	DATA
Parere Tecnico	Favorevole		21/12/2023

Parere Contabile	Favorevole		21/12/2023
------------------	------------	--	------------

Dati relativi alla seduta

Seduta del 21/12/2023 Deliberazione n. 114

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Buonconvento, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005

.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Conti Riccardo

Il Segretario Comunale
Gallotta Maria Giuseppina

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del D.lgs n. 267/2000).

Il Segretario Comunale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Buonconvento, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.